

La Consulta: favorite le regioni autonome

Corte costituzionale


Respinta la richiesta valdostana sui gettiti della tassa extraprofitti

Gianni Trovati

ROMA

La Corte costituzionale respinge al mittente la richiesta recapitata dalla Valle d'Aosta di vedersi riconosciuta la quota di contributo di solidarietà chiesto nel 2023 alle società dell'energia e maturato nel territorio della Regione autonoma. Ma nella sentenza 27/2024 depositata ieri e redatta da Luca Antonini la Consulta fa di più; e torna a ribadire, fra le righe ma in modo chiaro, che il sistema di finanziamento dei territori a Statuto speciale, e in particolare quelli del Nord contraddistinti dalle più generose compartecipazioni ai tributi erariali, «risulta, in concreto, più favorevole rispetto a quello previsto per gli altri enti di autonomia», e per questa via potrebbe finire per creare i presupposti di «una tensione nel rapporto tra principio unitario e principio autonomistico (articolo 5 della Costituzione), che potrebbe mettere in crisi le istanze di solidarietà e di eguaglianza del disegno costituzionale, tralasciando le esigenze di perequazione in favore delle aree più svantaggiate del Paese.

A spingere Aosta alla Corte costituzionale c'è il precedente diretto del 2022, quando il gettito della cosiddetta «tassa sugli extraprofitti» raccolto in regione le fu riconosciuto dalla legge di bilancio del Governo Draghi. L'Esecutivo Meloni ha fatto una scelta diversa, di cui i giudici delle leggi promuovo-

 **Le compartecipazioni generose possono mettere in crisi la «solidarietà» e la perequazione**

no la legittimità perché il contributo di solidarietà, pur appoggiandosi all'Ires, non si identifica con l'imposta sul reddito delle società devoluta alla Regione per Statuto.

Ma al di là degli elementi di tecnica fiscale, base per la decisione, sono le considerazioni più generali sviluppate dalla pronuncia a intrecciare temi di stretta attualità in tempi nei quali il cantiere dell'autonomia differenziata e l'obiettivo di piena realizzazione del federalismo fiscale indicato nel Pnrr riportano al centro della scena la questione ancora irrisolta sul piano strutturale dei rapporti finanziari tra centro e territori. In questo scenario, il nodo delle autonomie speciali è sentito soprattutto a Nord, dove il sistema delle compartecipazioni disegna confini profondi nel trattamento fiscale rispetto ai vicini a Statuto ordinario.

La Valle d'Aosta è su questo piano l'esempio forse più evidente. Perché, come ripercorre la Corte citando lo Statuto di autonomia, la Regione assorbe il 100% di Irpef, Ires, ritenute su rendite finanziarie e dividendi, tasse sui giochi e imposta su successioni e donazioni, mentre incamera il 90% di un ampio ventaglio di altre entrate come le imposte di registro e ipotecarie, i bolli e le tasse sulle concessioni governative. Un impianto del genere, spiega la sentenza, disegna «un regime finanziario in grado di garantire risorse in modo sostanzialmente indipendente dallo sforzo fiscale autonomo richiesto agli abitanti». Un argine non banale, soprattutto ora con il ritorno in scena dei vincoli di finanza pubblica comunitari.